

# Sintesi parlamentare n. 40 della settimana dal 4 ottobre all`8 ottobre 2010

4 Ottobre 2010

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

#### - DDL su “Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare”” (DDL 2260/C ed abb.).

L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Agricoltura.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

#### **Art. 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4 stralcio**

Sono state stralciate le norme che prevedono interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, l`istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese del settore agroalimentare nonché la tracciabilità della filiera agroenergetica.

È stata, altresì, stralciata la norma che prevede, tra l`altro, modifiche al D.Lgs 227/2001 (Disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale) prevedendo che la definizione di bosco data dalle Regioni per i territori di loro competenza deve essere utilizzata anche per l`individuazione dei territori di interesse paesaggistico sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Inoltre, viene posto il divieto di trasformazione del bosco fatte salve le autorizzazioni previste dall`art. 146 del suddetto Codice.

La norma stabilisce, altresì, che, fermo restando il riparto di competenze legislative tra Stato, Regioni e Province autonome di cui all`art. 4 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l`esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio.

Infine, la norma prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, promuove, senza nuovi o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca.

Le suddette disposizioni sono confluite in un apposito disegno di legge (DDL 2260-ter/C) che seguirà un autonomo iter legislativo.

#### **Richiesta della Commissione**

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi n. 43/2009 e 39/2010.**

Il testo contiene una serie di disposizioni tese a rafforzare la tutela e la competitività del settore agroalimentare.

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

**PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO**

**- DDL su “ Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito”” (DDL 2424/C)**

La Commissione Lavoro ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

**Art. 1, comma aggiuntivo**

Viene demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, l'individuazione delle modalità e condizioni per l'applicazione delle norme del testo con cui si prevedono, per il biennio 2010-2011, agevolazioni e sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione e mobilità che intendano avviare attività d'impresa, anche con riferimento all'individuazione degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative.	<b>Emendamento del Relatore</b>
--	---------------------------------

**Art. 2, comma 4**

Viene previsto, in particolare, che i soggetti destinatari del provvedimento che tornino a percepire redditi da lavoro dipendente, sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti, a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi delle disposizioni del testo. In caso di inadempienza si applicano le norme in materia di recupero crediti.	<b>Emendamento del Relatore</b>
---	---------------------------------

**Art. 3, comma 7**

In relazione alla possibilità per i titolari di attività d'impresa individuati dal testo (lavoratori in cassa integrazione o disoccupati o in regime di mobilità che avviano attività d'impresa con apposite agevolazioni) di optare per il regime fiscale applicabile ai contribuenti minimi di cui all'art.1, commi 96-116, della L.244/2007 (finanziaria 2008), viene precisato che l'applicazione di tale regime è subordinata, per l'anno 2011, alla previa autorizzazione del Consiglio UE della proroga oltre il 31 dicembre 2010 della Decisione 2008/737/CE. In assenza della proroga la disposizione non avrà effetto per il 2011.	<b>Emendamento del Relatore</b>
--	---------------------------------

**Articolo aggiuntivo**

<p>Viene disposto che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure sperimentali introdotte dal testo, corredata dai dati sull'effettivo utilizzo, in termini quantitativi e qualitativi, delle misure medesime e dall'indicazione delle risorse destinate allo scopo.</p> <p>La relazione individua anche possibili modifiche e integrazioni che, in base all'attuazione della legge, si dimostrino necessarie per la semplificazione delle relative procedure, anche ai fini di una valutazione circa la sua possibile estensione, dopo il primo anno di applicazione, ad altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori socialmente utili (LSU).</p>	<p><b>Emendamento del Relatore</b></p>
--	--

Il provvedimento contiene misure volte al sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. Al riguardo, viene previsto che i lavoratori che, al 1° gennaio 2010, fruiscano di determinati strumenti di sostegno al reddito, sono ammessi, per il biennio 2010-2011, ad iniziare un'attività imprenditoriale, percependo, per la durata stabilita dalle norme vigenti, un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui al DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009 (80 per cento dell'ultima retribuzione).

Viene disposto, altresì, che per ogni lavoratore che avvia attività di impresa, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente un importo pari al 25 per cento dell'indennità sopra menzionata alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione.

I titolari delle attività d'impresa possono, inoltre, optare per il regime fiscale applicabile ai contribuenti minimi di cui all'art.1, commi 96-116, della L.244/2007 (finanziaria 2008).

Riguardo alle forme imprenditoriali ammesse, viene disposto che l'attività d'impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del Codice stesso.

Altre norme sanciscono l'obbligo del rispetto della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

In particolare, viene previsto che, per il biennio 2010-2011, i titolari e i soci delle imprese costituite secondo le modalità previste dal provvedimento, nonchè i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del c.c. e fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto dell'art. 21 ("Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi") del D.Lgs 81/2008. A chi esercita, invece, la propria attività in cantiere, si applica l'art. 94 sugli "obblighi dei lavoratori autonomi". Viene, altresì, previsto che, per il biennio 2010-2011, la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite secondo le modalità previste dal provvedimento è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del suddetto D.Lgs 81/2008.

In materia di ambiente viene disposto, altresì, che le imprese che si costituiscono ai sensi del provvedimento, per il biennio 2010-2011, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Tali imprese assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per

diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'art.193 del D.Lgs 152/2006.

Nei casi di cui art.212, comma 8 del D.Lgs 152/2006 (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto degli stessi che costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti), le imprese che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al Comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

Vengono, infine, dettate disposizioni di copertura finanziaria.

Il disegno di legge passa ora all'esame dell'Aula.